



Via Pretorio 16
6901 Lugano
091 815 54 67
091 815 56 40

telefono
fax

Repubblica e Cantone
del Ticino

**Consiglio della magistratura
6901 Lugano**

Al
Consiglio di Stato

6500 Bellinzona

Lugano
14 febbraio 2001

RAPPORTO ANNUALE (esercizio 2000)

1. OSSERVAZIONI GENERALI

Nel corso di questo **settimo esercizio** l'attività del Consiglio della magistratura è stata quasi integralmente assorbita dal doloroso caso scoppiato in Ticino all'inizio del mese di giugno e che ha visto coinvolto il presidente del Tribunale penale cantonale. A soffrirne è stata inevitabilmente la gestione ordinaria.

Le sedute plenarie sono state otto, sei delle quali dedicate al caso predetto.

Imprevedibilmente intenso è stato anche il lavoro profuso tra una seduta e l'altra, specie da parte dei due consiglieri delegati all'istruttoria in un procedimento decisamente fuori della norma.

In merito si rinvia alla presa di posizione, chiesta dal Consiglio di Stato, sull'interrogazione parlamentare del 4 settembre 2000 relativa a una pretesa inattività e scarsa trasparenza: un'interrogazione che avrebbe potuto invero essere evitata, dal momento che la presidenza del Gran Consiglio era costantemente e tempestivamente informata, nei limiti concessi dalla legge, sui passi intrapresi e sulle decisioni adottate dal Consiglio della magistratura nell'ambito delle sue specifiche competenze.

2. COMPETENZA DISCIPLINARE

2.1 Tabella riassuntiva

Incarti iniziati nel 2000	10
Incarti riportati dall'anno precedente	8
Totale incarti in evidenza	18
Sentenze del Consiglio	1
Decisioni presidenziali cresciute in giudicato	4
Totale incarti evasi	5
Incarti riportati al 2001	13

2.2 Commento

La sentenza del Consiglio concerne la destituzione dalla carica del presidente del Tribunale penale cantonale, pronunciata il 10 ottobre 2000 in applicazione dell'art. 81 LOG. Essa è stata preceduta da due decisioni cautelari giusta l'art.84 LOG: la sospensione dalla carica, decretata contestualmente all'apertura del procedimento disciplinare il 16 giugno, e la sospensione dell'onorario, decretata il 12 settembre 2000 alla luce di nuovi fatti nel frattempo emersi.

L'eccezionalità del caso, e la conseguente carenza di giurisprudenza in materia, ha esatto la trattazione di temi giuridici, formali e sostanziali, di non immediata evidenza, fra cui quelli attinenti alla sospensione cautelare dalla carica di un magistrato, alla privazione temporanea dello stipendio, ai rapporti intercorrenti tra un procedimento disciplinare e un procedimento penale poggianti in parte sui medesimi fatti, alla conformità alla Costituzione federale e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo delle norme cantonali (istituzionali e procedurali) relative al Consiglio della magistratura e, non da ultimo, alla commisurazione della sanzione disciplinare.

In merito alle soluzioni adottate, e alle relative motivazioni, si rinvia alle menzionate decisioni cautelari e alla sentenza di merito, come detto intimamente ai sensi di legge anche al Gran Consiglio e al Consiglio di Stato.

Contro la sentenza del 10 ottobre 2000 il giudice deposto ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. In data 26 gennaio 2001 il gravame, nella misura in cui era ricevibile, è stato respinto. Al momento della stesura di questo rapporto, l'alta Corte federale non aveva ancora intimato la sentenza integrale.

Le altre quattro cause evase si sono concluse con decisione del presidente in applicazione dell'art. 85 LOG, essendo manifesto che non avrebbero comportato l'adozione di misure disciplinari. Si è trattato di lamentele di parti in giudizio nei confronti di giudici di pace, in tre casi per ritardi procedurali e in un caso per un'errata informazione. Nessuno dei denunciati si è avvalso del diritto di chiedere il coinvolgimento del Consiglio.

La statistica non contempla alcune richieste d'intervento del Consiglio della magistratura che, esulando dalla sua potestà, sono state evase con una lettera di spiegazioni del presidente.

3. ESAME DEL FUNZIONAMENTO DELLA GIUSTIZIA

L'anno 2000 è stato pure caratterizzato, ma in positivo, da due altri eventi di rilievo:

- il potenziamento del **Ministero pubblico** e del **Tribunale penale cantonale**, deciso dal Gran Consiglio nel mese di giugno e concretizzato in dicembre con la nomina di quattro nuovi magistrati (tre Procuratori pubblici e un giudice d'appello);
- la pubblicazione in agosto del rapporto del "Gruppo di lavoro LOG", presieduto dal giudice federale Sergio Bianchi, primo passo della **riforma generale dell'organizzazione giudiziaria** messa in cantiere dal direttore del Dipartimento delle istituzioni.

Il Consiglio della magistratura aveva caldeggiato il potenziamento del settore penale della giustizia (cfr. il rapporto annuale dell'anno scorso) ed è stato rappresentato nel menzionato gruppo di lavoro dal suo vicepresidente, riservandosi una presa di posizione nell'ambito della procedura di consultazione (alla quale si rinvia).

Per quanto riguarda gli **altri settori della giustizia**, il consueto esame dei rendiconti dell'anno precedente non ha potuto che essere sommario. Le statistiche indicano in ogni modo che nel complesso il numero degli incarti aperti nel 2000 equivale a quello degli incarti chiusi nello stesso anno. D'altra parte, al Consiglio della magistratura non è giunta alcuna segnalazione relativa a disfunzioni strutturali o organizzative (fatta salva la richiesta di potenziamento della **Magistratura dei minorenni**, inoltrata direttamente al Dipartimento delle istituzioni e preavvisata favorevolmente da questo Consiglio, dopo aver esperito le indagini necessarie, con rapporto del 14 novembre 2000).

Dal Dipartimento delle istituzioni, il Consiglio della magistratura è stato interpellato anche in merito al problema relativo all'introduzione del **controlling** nell'ambito dell'amministrazione della giustizia. La sua presa di posizione, interlocutoria, è dell' 8 maggio 2000. In linea di principio si ritiene che, a dipendenza di come verrà impostato, il controlling possa rivelarsi un valido strumento per assolvere il suo compito istituzionale legato all'esame del funzionamento della giustizia. Occorrerà comunque tener conto delle difficoltà intrinseche alla trasposizione di un modello originariamente aziendale in una struttura particolare qual è l'apparato giudiziario, in cui già la definizione dei cosiddetti indicatori, dovendo considerare non solo il fattore quantitativo ma anche quello qualitativo, non appare agevole. Da valutare sarà inoltre l'incidenza dell'onere supplementare richiesto per il corretto funzionamento del nuovo strumento, confrontandolo con i vantaggi che si potranno ricavare. Né va dimenticata l'esigenza di ognora garantire il principio della separazione dei poteri e di salvaguardare il segreto d'ufficio, ragione per cui si tratterà di prevedere che il Consiglio della magistratura funga da filtro nella lettura e nell'interpretazione dei dati elaborati. Un progetto pilota, auspicato da questo Consiglio, è stato nel frattempo avviato con una camera del Tribunale d'appello e permetterà una valutazione più puntuale del progetto.

In merito alla **Giudicatura di pace di Lugano**, l'indagine avviata dal Consiglio della magistratura nel 1999 a seguito di alcune segnalazioni di privati riguardanti ritardi nella conduzione e nella definizione delle cause (effettivamente costatati in quell'anno, attribuibili a motivi d'ordine amministrativo e poi recuperati), il preannunciato invio di un rapporto speciale al Dipartimento delle istituzioni è questione di giorni. Nel frattempo, come indicano i dati statistici, la situazione si è normalizzata.

Questo Consiglio non vuole lasciare passare inosservato il problema delle dimissioni "a sorpresa" di magistrati. Pensando alla partenza, proprio in queste settimane, del Procuratore Marco Bertoli, in carica da circa 3 anni, non si può non rilevare con una certa preoccupazione come le dimissioni da parte di un magistrato d'accusa, il quale ha istruito casi di vasta eco per gravità, estensione delle indagini e ripercussioni sociali, prima che si celebri il dibattimento in aula contro l'accusato, possa generare difficoltà notevoli. Al di là della sensibilità istituzionale che ci si attende da chi assuma funzioni pubbliche, competerà al legislatore pensare se non si vogliano istituire criteri per cui di regola i magistrati debbano, per lo meno alla loro prima nomina, restare in carica per tutto il periodo. Bisognerà tuttavia anche chiedersi se e quali meccanismi vadano adottati per incentivare la loro permanenza in carica.